

**L. 17-7-1942 n. 907**

Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi.  
Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 agosto 1942, n. 199.

**L. 17 luglio 1942, n. 907 <sup>(1)</sup>.**

**Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi <sup>(1/a) (1/circ)</sup>.**

	Artt.
TITOLO I - Monopolio del sale:	
Capo I - Estensione del monopolio . . . . .	1 - 2
Capo II - Deroche al divieto di produzione . . . . .	3 - 6
Capo III - Deroche al divieto di introduzione . . . . .	7 - 18
Capo IV - Della vendita . . . . .	19 - 24
Capo V - Tutela preventiva del monopolio . . . . .	25 - 44
 TITOLO II - Monopolio del tabacco:	
Capo I - Estensione del monopolio . . . . .	45 - 49
Capo II - Deroche ai divieti di fabbricazione e di importazione . . . . .	50 - 53
Capo III - Della vendita . . . . .	54
Capo IV - Tutela preventiva del monopolio . . . . .	55 - 63
 TITOLO III - Dei reati:	
Capo I - Del contrabbando:	
Sez. I - Dei casi di contrabbando . . . . .	64 - 74
Sez. II - Delle pene per il contrabbando . . . . .	75 - 82
Sez. III - Delle misure di sicurezza . . . . .	83 - 87
Capo II - Delle contravvenzioni . . . . .	88 - 102
Capo III - Disposizioni generali . . . . .	103 - 114
 TITOLO IV - Disposizioni finali . . . . .	115 - 116

*1. Oggetto del monopolio.*

*2. Definizione del sale agli effetti fiscali.*

*3. Estrazione e fabbricazione di sale da parte di privati.*

*4. Estrazione del sale a scopi terapeutici.*

*5. Preparazione di sale speciale per l'esportazione.*

*6. Produzione di cloruro di sodio chimicamente puro.*

*7. Introduzione di sale per le industrie.*

*8. Cautele per l'introduzione del sale indicato nel precedente articolo.*

*9. Introduzione di sale per stabilimenti industriali nei punti franchi e negli stabilimenti a regime di deposito franco.*

*10. Introduzione di sale per uso personale.*

*11. Introduzione di sale estratto da acque minerali e da sorgenti per uso igienico e curativo.*

*12. Introduzione di tipi speciali di sale alimentare.*

*13. Introduzione di prodotti contenenti più del 25 per cento di sale.*

*14. Introduzione di prodotti salati.*

15. *Introduzione del presame o caglio.*
- 15-bis. *Introduzione delle budella salate.*
16. *Introduzione del cloruro di sodio puro.*
17. *Introduzione dei sali potassici per concimazione agricola.*
18. *Introduzione dei colori.*
19. *Prezzo dei sali per uso alimentare.*
20. *Prezzo dei sali per usi industriali.*
21. *Disposizioni inerenti alla commercializzazione dei sali per usi industriali.*
22. *Sale per esperimenti industriali.*
23. *[Agevolazione per la esportazione dei prodotti salati.*
24. *[Agevolazioni per la esportazione dei sali e delle miscele saline ad uso igienico e curativo.*
25. *Vigilanza intorno alle saline.*
26. *Divieto di accesso alle saline.*
27. *Trasporto, deposito e detenzione dei sali.*
28. *Rilascio della bolletta di legittimazione.*
29. *Validità della bolletta di legittimazione.*
30. *Introduzione dei sali nei depositi franchi e nei punti franchi.*
31. *[Deposito dei sali in talune zone di vigilanza doganale della Sicilia.*
32. *Transito dei sali, divieto del trasporto di sale dai luoghi non soggetti a monopolio in quelli che vi sono soggetti.*
33. *[Cabotaggio lungo le coste della Sicilia e della Sardegna.*
34. *[Approdo ed ancoraggio di navi cariche di sale.*
35. *Caricamento, scaricamento, ancoraggio e partenza delle navi.*
36. *Provviste di bordo delle navi ancorate.*
37. *Trasporti marittimi di sale per conto dell'amministrazione dei monopoli.*
38. *Trasporti marittimi del sale per conto di privati.*
39. *Attingimento di acqua da sorgenti e polle salse ed asportazione di sabbie marine, terre salifere ed acqua del mare.*
40. *Divieto di cessione dei sali venduti a prezzo speciale o industriale.*
41. *[Trasporto del sale dalla Sicilia e dalla Sardegna.*
42. *Autorizzazione per la vendita del sale al pubblico e condizioni nelle quali il sale deve essere venduto.*
43. *Prescrizioni da osservarsi nelle autorizzazioni, concessioni e deroghe alle norme generali sul monopolio.*
44. *Spese di vigilanza.*

## TITOLO II

### Monopolio del tabacco

#### Capo I

#### Estensione del monopolio

(giurisprudenza di legittimità)

##### *45. Oggetto del monopolio.*

La fabbricazione, la preparazione, l'introduzione e la vendita dei tabacchi e dei prodotti derivati del tabacco sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio del Regno, fatta eccezione per la Provincia di Zara e per i Comuni di Livigno e di Campione d'Italia <sup>(12/d)</sup>.

La produzione, la fabbricazione, la preparazione, la importazione e la vendita dei succedanei del tabacco sono vietate.

La coltivazione dei tabacchi può essere consentita ai privati nei casi preveduti da questa legge <sup>(12/e)</sup>.

##### *46. Definizione del tabacco agli effetti fiscali.*

Agli effetti di questa legge è considerato tabacco il prodotto di qualsiasi pianta classificata botanicamente nel genere «nicotina».

Sono considerate succedanei del tabacco le sostanze preparate atte a surrogare il tabacco da fumo o da fiuto.

##### *47. Limiti alla libertà di fabbricazione, importazione e vendita dei tabacchi nei territori non soggetti a monopolio.*

Nei territori non soggetti a monopolio, la fabbricazione dei tabacchi lavorati è subordinata ad autorizzazione, da parte dell'amministrazione dei monopoli. L'autorizzazione può essere revocata in qualunque tempo.

Nei detti territori sono in ogni caso vietate la fabbricazione, la importazione e la vendita dei tabacchi lavorati che, per denominazione o per caratteristiche estrinseche o intrinseche, siano considerati dall'amministrazione dei monopoli similari a quelli di produzione del monopolio italiano.

È tuttavia in facoltà dell'amministrazione di consentire la importazione e la vendita dei tabacchi indicati nel comma precedente, nei Comuni di Campione d'Italia e di Livigno.

Contro i provvedimenti adottati dall'amministrazione dei monopoli, a termini del presente articolo, è dato ricorso, entro trenta giorni dalla loro comunicazione, al Ministro per le finanze, il quale provvede in via definitiva. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

##### *48. Poteri degli organi di polizia tributaria.*

Salve le disposizioni della *L. 7 gennaio 1929, n. 4*, per quanto concerne le attribuzioni degli ufficiali e degli agenti della polizia tributaria, gli ispettori e gli altri funzionari incaricati dall'amministrazione dei monopoli possono sempre accedere negli stabilimenti o locali di lavorazione, depositi e magazzini situati nei territori non soggetti a monopolio e verificare la merce in corso di lavorazione ed i prodotti finiti.

##### *49. Coltivazione del tabacco.*

L'amministrazione dei monopoli ha facoltà:

1° di eseguire direttamente, in qualunque parte del Regno, la coltivazione del tabacco;

2° di concedere, nel territorio del Regno soggetto a monopolio, la coltivazione del tabacco per l'approvvigionamento delle manifatture dello Stato o per la esportazione.

La coltivazione è disciplinata con regolamento, approvato con decreto reale, da emanare su proposta del Ministro per le finanze <sup>(12/f)</sup>.

#### Capo II

#### Deroghe ai divieti di fabbricazione e di importazione

##### *50. Preparazione dei prodotti derivati del tabacco.*

L'amministrazione dei monopoli può autorizzare, in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 45, la preparazione dei prodotti derivati del tabacco.

**51.** <sup>(12/g)</sup>

**52.** *Importazione dell'haschish.*

Può essere autorizzata l'importazione dell'haschish per uso medicinale, con l'osservanza delle norme stabilite dal Ministro per le finanze, previo parere del Ministro dell'interno.

**53.** <sup>(12/g)</sup>

**54.** *Qualità e specie dei tabacchi e determinazione del prezzo.*

Le diverse specie e qualità dei tabacchi lavorati nazionali ed i relativi prezzi di vendita al pubblico sono stabiliti con decreto reale, da emanare su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri. Il decreto reale è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

I prezzi dei prodotti derivati del tabacco ed i prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi esteri sono stabiliti con decreto del Ministro per le finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

L'amministrazione dei monopoli può consentire che, negli alberghi, ristoranti, stabilimenti balneari e negli altri luoghi di pubblico ritrovo, i quali siano classificati di lusso, nei vagoni ristoratori e nei grandi magazzini, al prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi, dei quali vi sia autorizzato lo smercio, venga aggiunto un sopraprezzo nella misura e con le condizioni stabilite dall'amministrazione stessa <sup>(13)</sup>.

#### Capo IV

##### Tutela preventiva del monopolio

**55.** *Divieto della costruzione e detenzione di meccanismi preordinati alla lavorazione di esso* <sup>(13/a)</sup>.

Sono vietati, senza autorizzazione dell'amministrazione dei monopoli, la semina, la coltivazione ed il trapiantamento del tabacco <sup>(12/e)</sup>.

È altresì vietato di costruire e detenere, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione dei monopoli, meccanismi ed utensili preordinati alla lavorazione del tabacco.

**56.** *Depositi e punti franchi. Introduzione e lavorazione del tabacco.*

È vietato di introdurre tabacco nei depositi franchi.

L'introduzione ed il deposito dei tabacchi nei punti franchi sono ammessi con l'osservanza delle norme da stabilire con decreto del Ministro per le finanze.

Nei punti franchi è vietata qualsiasi lavorazione o manipolazione dei tabacchi. L'amministrazione dei monopoli può tuttavia autorizzare che ivi siano effettuati la cernita ed il condizionamento in colli dei tabacchi in foglia <sup>(13/b)</sup>.

**57.** *Trasporto, deposito e detenzione dei tabacchi nazionali.*

I tabacchi nazionali e quelli di provenienza estera posti in vendita dall'amministrazione dei monopoli sono soggetti a bolletta di legittimazione quando siano trasportati, depositati o comunque detenuti in quantità superiore a due chilogrammi nelle zone di vigilanza stabilite dalla legge doganale.

Fuori delle zone suddette, il trasporto, il deposito ovvero la detenzione dei tabacchi in quantità superiore ai dieci chilogrammi sono sottoposti allo stesso vincolo.

In ogni caso la spedizione di tabacchi a mezza di pacco postale da un punto all'altro del Regno è sottoposto a bolletta di legittimazione.

**58.** *Trasporto, deposito e detenzione di tabacchi lavorati esteri.*

I tabacchi introdotti in conformità all'art. 51 nel territorio del Regno soggetto a monopolio sono sottoposti, per il trasporto, il deposito e la detenzione, a bolletta doganale che provi l'eseguito pagamento dei diritti dovuti.

La bolletta è valida:

1° per un mese dalla sua data per i tabacchi introdotti in quantità non maggiore di cinque ettogrammi;

2° per sei mesi dalla sua data per i tabacchi introdotti in quantità maggiore.

**59. Rilascio della bolletta di legittimazione.**

La bolletta di legittimazione prescritta dall'articolo 57 è rilasciata soltanto a chi provi, di aver acquistato i tabacchi dagli organi autorizzati alla vendita dall'amministrazione dei monopoli.

**60. Validità della bolletta di legittimazione.**

La bolletta di legittimazione per il trasporto è valida soltanto per raggiungere il luogo di destinazione nel tempo e per la via che vi sono indicati.

Il termine di validità della bolletta di legittimazione per la detenzione ed il deposito è stabilito di volta in volta dall'amministrazione dei monopoli.

**61. Transito dei tabacchi.**

Il transito dei tabacchi nel territorio del Regno soggetto a monopolio è permesso alle condizioni e con le cautele stabilite nel regolamento.

**62. Approdo ed ancoraggio di navi cariche di tabacco.**

Le navi caricate in tutto o in parte di tabacchi non possono, eccetto il caso di forza maggiore, approdare, ancorare, prendere terra o mettersi in comunicazione con la spiaggia, tranne che nei porti stabiliti con decreti del Ministro per le finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Non è considerata parte del carico la provvista di bordo.

Sono dei pari stabiliti con decreto del Ministro per le finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale del Regno, i porti dove è permesso l'approdo delle navi che trasportano tabacchi destinati al deposito od alla esportazione.

**63. Applicazione al monopolio dei tabacchi di disposizioni stabilite per il monopolio del sale.**

Le norme degli artt. 35, 36, 42, 43 e 44, relative al monopolio del sale, si applicano anche ai tabacchi.

**TITOLO III**

**Dei reati <sup>(14)</sup>**

**Capo I**

**Del contrabbando**

**Sezione I**

**Dei casi di contrabbando**

**64. Produzione, preparazione e vendita di tabacchi, di prodotti derivati e succedanei del tabacco <sup>(14/a)</sup>.**

Commette contrabbando:

1° <sup>(14/a)</sup>;

2° chiunque, senza autorizzazione dell'amministrazione dei monopoli, semina ovvero trapianta, coltiva, cura od allestisce tabacco <sup>(14/b)</sup>;

3° chiunque fabbrica o prepara tabacco, od ogni altra sostanza atta a surrogare l'uso del tabacco da fiuto o da fumo.

La preparazione di sigarette con tabacchi provenienti dal monopolio costituisce contrabbando solo quando sia fatta a fine di commercio;

4° chiunque, senza autorizzazione dell'amministrazione dei monopoli, fabbrica o prepara prodotti derivati del tabacco;

5° chiunque vende, tabacchi e residui di tabacchi lavorati non provenienti dal monopolio ovvero vende prodotti derivati dal tabacco non provenienti dal monopolio o da ditte da esso autorizzate <sup>(14/a)</sup>;

6° chiunque vende succedanei di tabacco.

**65. Introduzione di tabacchi <sup>(14/a)</sup>.**

Commette contrabbando chiunque, contro i divieti stabiliti da questa legge o senza l'osservanza delle condizioni da essa prescritte, introduce nel territorio del Regno, soggette a monopolio, tabacchi, succedanei o prodotti derivati del tabacco <sup>(14/a)</sup>.

**66. Trasporto, deposito e detenzione di tabacchi <sup>(14/c)</sup>.**

Commette contrabbando:

1° chiunque trasporta, ha in deposito o detiene tabacchi greggi, tabacchi semilavorati, avanzi di foglia o di lavorazione di provenienza illegittima <sup>(14/b)</sup>;

2° chiunque trasporta, ha in deposito o detiene, senza i prescritti documenti di legittimazione, tabacchi greggi delle coltivazioni autorizzate. Questa disposizione non si applica al concessionario, salve le sanzioni stabilite nel regolamento <sup>(14/d)</sup>;

3° chiunque illegittimamente trasporta, ha in deposito o detiene tabacchi lavorati, i quali o sull'involucro esterno o sul condizionamento o sui singoli pezzi rechino la leggenda «esportazione» o il bollo «per provvista di bordo»;

4° chiunque illegittimamente detiene ovvero a scopo di lucro vende, pone in vendita o comunque cede tabacchi il cui uso è destinato a determinate categorie di persone;

5° chiunque, senza la bolletta di pagamento dei diritti dovuti, trasporta, ha in deposito o detiene tabacchi di origine estera che non siano stati venduti dal Monopolio o sali importati a norma dell'art. 10.

**67. [Esportazione di sale dalla Sicilia e dalla Sardegna. Trasporto di sale in cabotaggio <sup>(14/e)</sup>.**

Commette contrabbando:

1° chiunque esporta senza permesso tabacchi greggi nazionali oppure esporta quantità o partite diverse da quelle autorizzate <sup>(14/d)</sup>;

2° chiunque esporta senza bolletta di cauzione dalla Sardegna, dalla Sicilia ed isole minori ad esse adiacenti, sali destinati all'estero con navi di portata minore di 50 tonnellate;

3° chiunque, senza bolletta di cauzione, trasporta sali in cabotaggio lungo le coste della Sardegna, della Sicilia ed isole minori ad esse adiacenti] <sup>(14/f)</sup>.

**68. Contrabbando nei depositi franchi e nei punti franchi.**

Commette contrabbando chiunque introduce tabacchi nei depositi franchi ovvero, fuori dei casi preveduti dall'art. 56, lavora o manipola tabacchi in foglia nei punti franchi <sup>(14/g)</sup>.

**69. [Depositi di sale lungo il litorale delle province di Ragusa, Siracusa, Catania e Messina.**

Commette contrabbando chiunque fuori dei casi preveduti nell'art. 31, tiene depositi di sale nelle zone di vigilanza doganale stabilite lungo il litorale delle Province di Ragusa, Siracusa, Catania e Messina e delle isole che fanno parte di quest'ultima Provincia, e chiunque, avendo ottenuto permesso del deposito di sale, non giustifica le mancanze che vi si riscontrino in confronto della quantità introdotta.

Nel primo caso si considera in contrabbando tutta la quantità di sale tenuta in deposito; nel secondo la quantità di cui non è giustificata la uscita] <sup>(14/f)</sup>.

**70. [Cessione od uso diverso di sali dati alle industrie.**

Commette contrabbando chiunque cede, acquista od impiega in uso diverso da quello autorizzato sali ceduti dall'Amministrazione dei monopoli a prezzo industriale o a prezzo speciale ovvero sali introdotti a norma dell'art. 7 dalla Sicilia, dalla Sardegna ed isole minori adiacenti, dall'Africa italiana e dagli altri territori soggetti alla sovranità dello Stato] <sup>(14/f)</sup>.

**71. Alterazione o mescolanza di generi di monopolio.**

Commette contrabbando il ricevitore, il magazziniere, la persona autorizzata alla vendita al pubblico dei generi di monopolio, il conduttore o l'appaltatore di trasporti, il quale altera i generi di monopolio o ne mescola le qualità ovvero vende i generi alterati o mescolati.

**72. Detenzione di meccanismi ed utensili preordinati alla lavorazione del tabacco.**

È colpevole di contrabbando chiunque, senza l'autorizzazione dell'amministrazione dei monopoli, detiene meccanismi o utensili, che avuto riguardo alla persona del colpevole, al modo come gli oggetti sono rinvenuti o alle altre circostanze del fatto, debbono ritenersi preordinati alla lavorazione del tabacco.

**73. Altri casi di contrabbando.**

Commette contrabbando chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae in qualsiasi modo tabacchi al pagamento del diritto di monopolio ovvero del prezzo dovuto all'amministrazione dei monopoli <sup>(14/g)</sup>.

**74. Equiparazione del delitto tentato a quello consumato.**

Per il tentativo di contrabbando si applica la stessa pena stabilita per il reato consumato.

## Sezione II

### Delle pene per il contrabbando

**75. Multa proporzionale.**

Fuori dei casi preveduti negli artt. 76, 77 e 79, il colpevole di contrabbando è punito:

1° con la multa da lire 2.000 a lire 4.000 quando il contrabbando ha per oggetto tabacco greggio e questo non supera il chilogramma: se lo supera, la pena è aumentata da lire 500 a lire 1.500 per ogni chilogramma in più <sup>(14/d)</sup>;

2° con la multa di lire 2.500 a lire 5.000 quando il contrabbando ha per oggetto tabacco lavorato di qualunque specie e questo non supera il chilogramma: se lo supera, la pena è aumentata da lire 1.000 a lire 4.000 per ogni chilogramma in più:

3° <sup>(14/g)</sup>.

La multa stabilita nel numero 2° è ridotta alla metà quando si tratta di prodotti derivati del tabacco o di succedanei del tabacco <sup>(15)</sup>.

**76. Pena per l'alterazione e mescolanza dei generi di monopolio.**

Nel caso di contrabbando preveduto nell'art. 71 il colpevole è punito con la multa da lire 5.000 a lire 25.000, senza pregiudizio delle pene stabilite da altre leggi <sup>(15/a)</sup>.

**77. Pene per la semina, il trapiantamento e la coltivazione del tabacco senza autorizzazione.**

Chiunque semina abusivamente tabacco è punito con la multa da lire 15.000 a lire 80.000.

Chiunque trapianta abusivamente piante di tabacco è punito con la multa da lire 25.000 a lire 50.000, quando le piante trapiantate abusivamente sono in numero non superiore a cinque; per ogni pianta in più la pena è aumentata da lire 400 a lire 1.200.

Chiunque coltiva abusivamente piante di tabacco, è punito con la multa da lire 25.000 a lire 50.000, quando le piante coltivate abusivamente sono in numero non superiore a cinque; per ogni pianta in più la pena è aumentata da lire 1.000 a lire 2.000.

Il colpevole di trapiantamento abusivo che ha anche abusivamente seminato le piante trapiantate, è soggetto soltanto alla pena stabilita per il trapiantamento abusivo. Se il colpevole di coltivazione abusiva ha anche abusivamente seminato e trapiantato le piante coltivate è soggetto soltanto alla pena stabilita per la coltivazione abusiva <sup>(16)</sup>.

**78. Distruzione di piantagioni abusive.**

*Gli organi della polizia tributaria constatati i fatti preveduti nell'articolo precedente provvedono allo sradicamento ed alla distruzione delle piantine e delle piante adulte <sup>(16)</sup>.*

**79. Pene per la detenzione di meccanismi ed utensili.**

Chiunque detiene meccanismi o utensili che a termini dell'art. 72 debbono ritenersi preordinati alla lavorazione dei tabacchi è punito con la multa da lire 6.000 a lire 100.000.

**80. Circostanze aggravanti del contrabbando.**

Per i delitti di contrabbando la multa è aumentata da un terzo alla metà quando per commettere il contrabbando il colpevole:

1° sottopone i tabacchi a manipolazioni artificiali ovvero usa altri mezzi fraudolenti;

2° adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

**81. Altre circostanze aggravanti.**

Alla multa è aggiunta la reclusione da sei mesi a tre anni:

1° quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, il colpevole sia sorpreso a mano armata;

2° quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

3° quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

4° quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia fra quelli per cui l'associazione è stata costituita <sup>(16/a)</sup>.

**82. Recidiva nel contrabbando.**

È punito, oltre che con la pena della multa, con la reclusione fino a sei mesi, colui che, dopo essere stato condannato per delitto di contrabbando previsto da questa legge o da altra legge speciale, commette un altro delitto di contrabbando per il quale questa legge stabilisce la sola multa.

Se il recidivo in delitto di contrabbando previsto da questa legge o da altra legge speciale commette un altro delitto di contrabbando, per il quale questa legge stabilisce la sola multa, la pena della reclusione comminata nella precedente disposizione è aumentata dalla metà ai due terzi.

In ogni altro caso la recidiva nel contrabbando è regolata dal Codice penale <sup>(16/b)</sup>.

### Sezione III

#### Delle misure di sicurezza

**83. Contrabbando abituale.**

È dichiarato delinquente abituale in contrabbando chi riporta condanna per delitto di contrabbando previsto da questa legge, dopo essere stato condannato per tre delitti di contrabbando previsti da questa o da altra legge speciale, commessi entro dieci anni e non contestualmente, quando per alcuno di tali delitti sia stata applicata la pena della reclusione ovvero quando l'ammontare complessivo delle pene della multa per essi applicate non sia inferiore a lire 20.000.

**84. Contrabbando professionale.**

Chi, dopo aver riportato quattro condanne per delitto di contrabbando previsto da questa legge o da altra legge speciale, riporta condanna per un altro delitto di contrabbando previsto da questa legge è dichiarato delinquente professionale in contrabbando, qualora, avuto riguardo alla condotta e al genere di vita del colpevole ed alle altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133 del Codice penale, debba ritenersi che egli viva abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del reato.

**85. Contrabbando abituale o professionale secondo il Codice penale.**

Gli effetti della dichiarazione di abitudine e di professionalità nel contrabbando sono regolati dall'art. 109 del Codice penale.

Le disposizioni dei due articoli precedenti non pregiudicano l'applicazione degli artt. 102 e 105 del Codice penale, quando ricorrano le condizioni ivi previste.

**86. Libertà vigilata.**

Quando per il delitto di contrabbando sia applicata la pena della reclusione superiore ad un anno è sempre ordinata la sottoposizione del condannato a libertà vigilata.

Ad assicurare l'esecuzione di tale misura concorre la Guardia di finanza.

**87. Delle misure di sicurezza patrimoniali: confisca.**



Per i delitti preveduti in questo Capo è sempre ordinata la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto <sup>(16/c)</sup>.

Se si tratta di mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato si applicano le disposizioni dell'art. 240 del Codice penale.

## Capo II

### Delle contravvenzioni

**88.** *Attingimento di acque salse. Asportazione di sabbia, di terre salifere, di acqua di mare.*

Chiunque, senza autorizzazione dell'amministrazione dei monopoli, attinge acqua dalle sorgenti o polle salse, è punito con l'ammenda da lire 150 a lire 600.

È punito con la stessa pena chiunque asporta acqua dal mare o sabbie marine o terre salifere senza l'osservanza delle norme stabilite nel regolamento <sup>(17)</sup>.

**89.** *Bagnatura dei generi di monopolio.*

Il ricevitore, il magazziniere, la persona autorizzata alla vendita al pubblico dei generi di monopolio, il conduttore o l'appaltatore di trasporti, il quale sottopone a bagnatura il sale o il tabacco è punito con l'ammenda da lire 600 a lire 6.000, senza pregiudizio delle pene stabilite da altre leggi <sup>(18)</sup>.

**90.** *Mancanza di sale nei trasporti marittimi.*

Nei trasporti marittimi di sale eseguiti a norma degli artt. 37 e 38 se all'arrivo della nave si riscontra che le stive non si trovano in condizioni di perfetta chiusura o si constata effrazione od alterazione dei piombi o suggelli, il comandante della nave è punito per ogni chilogrammo di sale mancante, oltre il calo del 2 per cento, con l'ammenda non inferiore all'ammontare del prezzo di vendita al pubblico e non superiore al triplo dell'ammontare stesso.

**91.** *Mancanza di sale nei magazzini doganali di proprietà privata.*

Quando nel sale custodito in magazzini doganali di proprietà privata, si accerta una mancanza che superi il calo del 2 per cento, il concessionario del magazzino è punito, per ogni chilogrammo di sale mancante, oltre il detto calo, con l'ammenda non inferiore all'ammontare del prezzo di vendita al pubblico del sale custodito e non superiore al doppio dell'ammontare stesso.

**92.** *Mancanza di tabacco in confronto delle quantità indicate nel manifesto.*

Il comandante della nave con carico di tabacco, qualora si trovi differenza in più o in meno nel numero dei colli di tabacco, in confronto del manifesto, è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 50.000 se trattasi di tabacco lavorato <sup>(18/a)</sup>.

Agli effetti della determinazione della ammenda, il peso dei colli mancanti è calcolato in relazione al peso massimo degli altri colli di tabacco componenti il carico, quando non se ne possa stabilire il peso effettivo <sup>(19)</sup>.

**93.** *Differenza di peso o di qualità nella dichiarazione di tabacco.*

Chiunque dichiara, per l'introduzione di tabacchi nel territorio del Regno soggetto a monopolio, una quantità minore di quella accertata nella visita, è punito, se la differenza oltrepassa il 5 per cento del peso dichiarato, con l'ammenda da lire 20.000 a lire 30.000 se si tratta di tabacco lavorato <sup>(18/a)</sup>.

Chiunque dichiara una qualità di tabacchi lavorati diversa da quella presentata è punito con la pena dell'ammenda da lire 5.000 a lire 40.000 per ogni chilogrammo di tabacco diversamente dichiarato <sup>(19)</sup>.

**94.** *Omessa dichiarazione di tabacchi lavorati da parte di viaggiatori.*

Il viaggiatore, il quale omette di dichiarare alla dogana i tabacchi lavorati, che importa per suo uso personale, è punito coll'ammenda da lire 2.500 a lire 20.000, qualora la quantità importata non sia superiore a un chilogrammo.

Questa disposizione non si applica quando la quantità importata non supera i trenta grammi <sup>(19)</sup>.

**95.** *Trasporto di sale e tabacco in transito.*

Qualora nei trasporti di sali o di tabacchi in transito, autorizzato a norma degli artt. 32 e 61, si verificano le ipotesi prevedute nell'articolo 120 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, lo speditore è punito con l'ammenda da lire 200 a lire 3000 al

quintale, se si tratta di sale; da lire 500 a lire 10.000 per chilogrammo se si tratta di prodotti derivati del tabacco; da lire 1000 a lire 20.000 al chilogrammo, se si tratta di tabacco lavorato. In ogni caso la pena dell'ammenda non può essere inferiore a lire 200 <sup>(18/a)</sup>.

Qualora si verificano le ipotesi prevedute nell'art. 121 della predetta legge, lo speditore è punito con l'ammenda da lire 600 a lire 5000 al quintale, se si tratta di sale; da lire 5000 a lire 15.000 a chilogrammo, se si tratta di prodotti derivati del tabacco; da lire 7000 a lire 30.000 a chilogrammo, se si tratta di tabacco lavorato <sup>(18/a) (20)</sup>.

**96. Vendita di generi di monopolio senza autorizzazione ad acquisto da persone non autorizzate alla vendita.**

Chiunque, senza autorizzazione dell'amministrazione dei monopoli, vende o pone in vendita generi di monopolio è punito con l'ammenda da lire 300 a lire 1500, se trattasi di sali; da lire 1.000 a lire 5.000 se trattasi di tabacchi.

Chiunque acquista generi di monopolio da persona non autorizzata alla vendita è punito con l'ammenda da lire 200 a lire 1000 <sup>(21)</sup>.

**97. Fabbricazione non autorizzata di tabacchi lavorati nei territori non soggetti a monopolio.**

Chiunque, senza l'autorizzazione prescritta dall'art. 47, fabbrica, nei territori del Regno non soggetti a monopolio, tabacchi lavorati, è punito con l'ammenda da lire 5000 a lire 50.000 <sup>(22)</sup>.

Accertata la contravvenzione, si procede alla chiusura della fabbrica, con l'intervento di un ufficiale di polizia tributaria.

**98. Fabbricazione, importazione e vendita nei territori non soggetti a monopolio di tabacchi similari a quelli del monopolio.**

Chiunque nei territori non soggetti a monopolio fabbrica, importa o vende tabacchi similari a quelli del monopolio, in violazione della disposizione dello articolo 47, è punito con l'ammenda da lire 5000 a lire 50.000 <sup>(22)</sup>.

Accertata la contravvenzione l'amministrazione dei monopoli ordina la sospensione della fabbricazione dei prodotti ritenuti similari.

Divenuto definitivo ai sensi dell'art. 47 il provvedimento sulla dichiarazione di similarità, la amministrazione può ordinare la chiusura della fabbrica, lo scondizionamento, il disfacimento e la costruzione dei prodotti.

**99. Inosservanza di prescrizioni stabilite a tutela del monopolio del sale.**

È punito con l'ammenda da lire 600 a lire 6000 chiunque viola le norme di questa legge, stabilite:

1° per la produzione, la fabbricazione e la preparazione dei sali, nei casi in cui queste operazioni siano state autorizzate dall'amministrazione;

2° per l'introduzione, ad uso delle industrie, dei sali dalle isole italiane escluse dal monopolio;

3° per l'introduzione e il deposito dei sali nei punti franchi;

4° <sup>(22/a)</sup>,

5° <sup>(23)</sup>.

**100. Inosservanza di prescrizioni stabilite a tutela del monopolio dei tabacchi.**

È punito con l'ammenda da lire 6000 a lire 100.000 chiunque viola le norme di questa legge, stabilite:

1° per l'introduzione o il deposito dei tabacchi nei punti franchi;

2° per le operazioni di cernita e condizionamento in colli dei tabacchi greggi nei punti franchi <sup>(23/a)</sup>;

3° per la costruzione di meccanismi e utensili preordinati alla lavorazione del tabacco;

4° per il trasporto, il deposito o la detenzione dei tabacchi lavorati nei casi preveduti nell'art. 57 <sup>(24)</sup>.

**101. Violazioni per cui non è stabilita una speciale pena.**

Per qualunque violazione delle norme di questa legge per la quale nella legge stessa non è stabilita la pena si applica l'ammenda da lire 100 a lire 3000 <sup>(24/a)</sup>.

**102.** *[Sospensione dell'agevolazione fiscale.*

Nei casi indicati nei nn. 3° e 4° dell'art. 99 è ordinata la sospensione dell'agevolazione fiscale per un periodo da cinque giorni a tre mesi] <sup>(25)</sup>.

### Capo III

#### Disposizioni generali

**103.** *Norma particolare per il computo della pena.*

Quando la legge determina la pena in ragione del peso del genere di monopolio la frazione di quintale o di chilogrammo è calcolata per quintale o chilogrammo intero.

**104.** *[Competenza degli impiegati addetti al servizio delle coltivazioni dei tabacchi.*

Gli impiegati addetti al servizio delle coltivazioni di tabacco accertano, nei limiti del servizio a cui sono destinati, le violazioni di questa legge.

Nell'esercizio di tali attribuzioni gli impiegati predetti rivestono la qualità di ufficiali di polizia tributaria] <sup>(26)</sup>.

**105.** *Obbligazione civile in dipendenza di delitti di contrabbando.*

Quando il delitto di contrabbando sia commesso sulle navi, sugli aeromobili, sui veicoli di qualsiasi genere, nelle stazioni, sui treni, negli stabilimenti industriali e commerciali, negli esercizi pubblici o in altri luoghi aperti al pubblico, il comandante della nave o dell'aeromobile, il vettore, il capostazione, il capotreno, l'ente o la persona da cui dipende il servizio o lo stabilimento, l'esercente o il proprietario, sono rispettivamente tenuti al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa inflitta, se il condannato sia persona da essi dipendente o sottoposta alla loro autorità, direzione o vigilanza e risulti insolubile.

Le persone e gli enti suddetti sono inoltre solidalmente responsabili coi condannati per il pagamento dei diritti dovuti.

Le precedenti disposizioni non si applicano:

1° quando il condannato sia persona dipendente dallo Stato, da una Provincia o da un Comune, o sia sottoposto alla loro autorità, direzione o vigilanza;

2° ai soprastanti all'esercizio di trasporti per i delitti di contrabbando commessi dai viaggiatori.

**106.** *Solidarietà di enti e privati. Conversione della pena.*

Per il pagamento della somma indicata nell'articolo precedente sono obbligati solidalmente il comandante della nave con l'armatore, il comandante dell'aeromobile con la società di navigazione o col proprietario dell'apparecchio, il capostazione e il capotreno, per le linee gestite dall'industria privata, con la società concessionaria.

Qualora anche le persone e gli enti menzionati in questo articolo e nel precedente quali obbligati civilmente per il pagamento della multa risultino insolubili, si procede contro il condannato alla conversione della pena della multa in quella della reclusione, secondo le norme del Codice penale.

Si osservano, in quanto siano applicabili, le disposizioni della *L. 7 gennaio 1929, n. 4*, e quelle del Codice di procedura penale relativa alla citazione ed all'intervento delle persone o degli enti civilmente obbligati per le ammende inflitte a persone dipendenti.

**107.** *Obbligazione civile in dipendenza di contravvenzioni.*

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9 della *L. 7 gennaio 1929, n. 4*, le persone rivestite dell'autorità o incaricate della direzione o vigilanza sono tenute a far osservare dai loro dipendenti le disposizioni di questa legge per la cui violazione è stabilita la pena dell'ammenda.

**108.** *Casi di arresto.*

Oltre a quanto è disposto dal Codice di procedura penale sulla libertà personale, l'imputato di un reato preveduto in questa legge è arrestato quando non è nota la sua identità, ovvero quando si tratta di straniero che non dà idonea cauzione o malleveria per il pagamento delle multe o delle ammende <sup>(26/aa)</sup>.

La liberazione non può essere ordinata fino a che la identità personale dell'imputato non è stata accertata o, trattandosi di straniero, fino a che questi non ha prestato la cauzione o la malleveria. Tuttavia la detenzione del colpevole non può superare il massimo della pena stabilita dalla legge se si tratta di delitto o di tre mesi se si tratta di contravvenzione. Quando debba essere scarcerato ne è dato avviso all'autorità di pubblica sicurezza <sup>(26/aa)</sup>.

I provvedimenti relativi alla liberazione dello arrestato spettano al Procuratore del Re Imperatore presso il Tribunale nella cui circoscrizione il reato è stato accertato, se alla scarcerazione non debba provvedere altra autorità giudiziaria a norma del Codice di procedura penale.

L'amministrazione dei monopoli, le dogane e l'Intendente di finanza hanno l'obbligo di comunicare d'urgenza al procuratore del Re Imperatore qualsiasi circostanza o qualsiasi atto o provvedimento che possa influire sullo stato di detenzione dell'imputato.

**109. Trasporto restituzione o vendita delle cose sequestrate.**

A cura degli ufficiali o degli agenti della polizia tributaria, i generi, gli attrezzi, gli utensili o i meccanismi, i mezzi di trasporto ed in generale le cose che sono il prodotto del reato o che con questo hanno in qualsiasi modo relazione sono portati per la custodia al più vicino deposito generi di monopolio o alla più vicina dogana.

Quando in prossimità del luogo dove è stato accertato il reato non vi è un deposito o un ufficio di dogana, gli oggetti sopra indicati sono portati al più vicino magazzino di vendita di generi di monopolio.

Se vi è pericolo di deperimento o la custodia è difficile o dispendiosa, il deposito o la dogana può procedere, previa autorizzazione del giudice competente a conoscere del reato, alla vendita in via amministrativa, per incanto, delle cose sequestrate, eccettuati i surrogati del tabacco e gli utensili e i meccanismi preordinati alla lavorazione del tabacco.

In ogni caso i generi di monopolio debbono essere inviati, a cura del deposito ovvero della dogana, alla più vicina manifattura dei tabacchi. Essi si considerano soggetti a deperimento e sono devoluti all'Amministrazione dei monopoli, previo accreditamento del prezzo a favore degli aventi diritto secondo le norme da stabilire nel regolamento.

È data facoltà all'Amministrazione dei monopoli di alienare a trattativa privata, per il consumo fuori della linea doganale, i generi alla stessa devoluti ai sensi del precedente comma.

Anche i mezzi di trasporto saranno venduti dai predetti organi mediante pubblica gara e con accreditamento del prezzo a favore degli aventi diritto previo nulla osta del giudice competente. Il nulla osta potrà essere negato soltanto se il mantenimento del sequestro sia strettamente necessario ai fini dell'accertamento del reato.

Tra gli aventi diritto di cui al precedente comma sono compresi l'Amministrazione dei monopoli, ove venga pronunciata confisca, fino al reintegro degli oneri sostenuti per il trasporto e la custodia, e successivamente i creditori privilegiati estranei al reato, qualora si tratti di autoveicolo gravato da privilegi iscritti anteriormente al sequestro, fino all'ammontare del credito accertato dal giudice competente. Detti privilegi si estinguono per effetto del trasferimento e la loro cancellazione è ordinata giudizialmente.

Per la restituzione delle cose sequestrate si applicano le norme del codice di procedura penale.

I mezzi di trasporto con caratteristiche particolarmente adatte al contrabbando debbono essere ridotti in modo da non più prestarsi alla frode.

In ogni caso l'Amministrazione dei monopoli non è responsabile delle avarie e dei deperimenti naturali delle cose custodite a norma delle disposizioni precedenti, né dei casi di forza maggiore <sup>(26/a)</sup>.

**110. Estinzione dei delitti di contrabbando punibili con la sola multa.**

Per i delitti di contrabbando punibili con la sola pena della multa l'amministrazione dei monopoli può consentire che il colpevole effettui il pagamento di una somma da determinare dai propri organi, entro i limiti minimo e massimo stabiliti dalla legge.

Nell'esercizio della facoltà consentita dalla disposizione precedente l'amministrazione ha riguardo all'entità del fatto e alla personalità del colpevole.

Il pagamento della somma anzidetta estingue il reato, ma non impedisce la applicazione della confisca la quale è disposta con provvedimento dell'amministrazione dei monopoli.

Per i delitti di contrabbando aventi per oggetto generi di monopolio di provenienza estera si osservano le disposizioni dell'art. 141 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424 <sup>(26/b)</sup>.

**111. Invio dei processi verbali all'amministrazione dei monopoli.**

Per l'applicazione delle norme contenute nel precedente articolo, il processo verbale, è trasmesso, a cura del pubblico ufficiale che lo ha redatto, all'amministrazione dei monopoli. Questa, qualora ritenga che può ammettersi il pagamento, prefigge al denunciato un termine perentorio, non inferiore a trenta giorni, né superiore a sessanta, entro il quale il pagamento deve essere effettuato. Trascorso tale termine senza che il pagamento sia stato eseguito, l'amministrazione dei monopoli invia il processo verbale all'intendente di finanza il quale, entro trenta giorni dal ricevimento, lo trasmette al Procuratore del Re con le osservazioni che ritiene opportune <sup>(27)</sup>.

**112. Riscossione delle multe, delle ammende e delle spese. Vendita delle cose confiscate e sequestrate.**

[La riscossione delle multe, delle ammende e delle spese, comprese quelle di giustizia, nei procedimenti per reati preveduti da questa legge, è effettuata dai contabili delegati con le norme stabilite nel *R.D. 14 aprile 1910, n. 639*, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici] <sup>(27/b)</sup>. Gli stessi contabili provvedono altresì alla vendita all'incanto delle cose confiscate, osservate le norme del regolamento.

Gli altri oggetti che, dopo la chiusura del procedimento, devono restare sequestrati a garanzia del pagamento dei diritti di monopolio, delle multe, delle ammende e delle spese, sono venduti all'incanto dagli organi dell'amministrazione indicati nel comma precedente.

Gli oggetti predetti sono restituiti agli aventi diritto qualora prima della vendita sia effettuato il pagamento dei diritti, delle pene e delle spese.

#### **113. Ripartizione delle multe e delle ammende.**

Per la ripartizione dei proventi delle multe e delle ammende si osservano le disposizioni della legge doganale.

#### **114. Deroga legislativa espressa.**

Le disposizioni degli artt. 74, 82, 83, 84, 86 e 87 sono stabilite in deroga, rispettivamente, agli artt. 56, 99, 102, 105, 229, n. 1, e 240 del Codice penale.

Gli artt. 105 e 106 sono stabiliti in deroga agli artt. 196 e 197 del Codice penale e degli artt. 9 e 10 della *L. 7 gennaio 1929, n. 4*: l'art. 113 in deroga agli artt. 24 e 26 del Codice penale.

La sanzione preveduta nell'art. 102 è stabilita in aggiunta a quelle indicate negli artt. 3, 5 e 6 della *L. 7 gennaio 1929, n. 4*.

#### **115. Norme regolamentari.**

Fino a quando non sia emanato il regolamento per l'esecuzione di questa legge, restano in vigore le norme regolamentari attuali, in quanto applicabili, e, agli effetti dell'art. 113, le norme contenute negli artt. 119 e 120 del testo unico delle leggi doganali approvato con *R.D. 26 gennaio 1896, n. 20*, e successivamente modificato <sup>(28)</sup>. Peraltro per i proventi dipendenti da reati commessi fuori degli spazi doganali alla competenza della direzione generale delle dogane è sostituita la competenza dell'amministrazione dei monopoli.

#### **116. Entrata in vigore della legge.**

La presente legge entra in vigore nel sessantesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

-----

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 agosto 1942, n. 199.

(1/a) Vedi, anche, il *D.L. 30 novembre 1970, n. 870*, riportato al n. B/XLI, che ha abolito il monopolio della coltivazione, dell'importazione e della vendita dei tabacchi greggi. Vedi, inoltre, il *D.L. 18 dicembre 1972, n. 787*, riportato al n. B/LXX.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente circolare: - *Ministero delle finanze: Circ. 21 febbraio 2000, n. 7/13455*.

(12/d) Vedi, anche, *L. 13 luglio 1965, n. 825*, riportata al n. B/XXII.

(12/e) Comma soppresso dall'art. 3, *D.L. 30 novembre 1970, n. 870*, riportato al n. B/XLI.

(12/f) Articolo soppresso dall'art. 3, *D.L. 30 novembre 1970, n. 870*, riportato al n. B/XLI.

(12/g) Abrogato dall'art. 6, *L. 13 luglio 1965, n. 825*, riportata al n. B/XXII.

(13) Vedi, anche, l'art. 75, *D.P.R. 14 ottobre 1958, n. 1074*, riportato al n. E/III.

(13/a) Titolo così modificato dall'art. 3, *D.L. 30 novembre 1970, n. 870*, riportato al n. B/XLI.

(13/b) Comma abrogato dall'art. 3, *D.L. 30 novembre 1970, n. 870*, riportato al n. B/XLI.

(14) Vedi, anche, la *L. 3 gennaio 1951, n. 27*, riportata al n. B/VI, che ha apportato numerose integrazioni alle disposizioni di questo titolo.

(14/a) L'art. 2, *D.L. 18 dicembre 1972, n. 787*, riportato al n. B/LXX, ha soppresso le parole «di sali» dal titolo, il n. 1 e la parola «sali» dal n. 5 dell'art. 64, nonché le parole «sali o» dal titolo e «sali» dall'art. 65.

(14/a) L'art. 2, *D.L. 18 dicembre 1972, n. 787*, riportato al n. B/LXX, ha soppresso le parole «di sali» dal titolo, il n. 1 e la parola «sali» dal n. 5 dell'art. 64, nonché le parole «sali o» dal titolo e «sali» dall'art. 65.

(14/b) Numero abrogato dall'art. 3, *D.L. 30 novembre 1970, n. 870*, riportato al n. B/XLI.

(14/a) L'art. 2, *D.L. 18 dicembre 1972, n. 787*, riportato al n. B/LXX, ha soppresso le parole «di sali» dal titolo, il n. 1 e la parola «sali» dal n. 5 dell'art. 64, nonché le parole «sali o» dal titolo e «sali» dall'art. 65.

(14/c) Titolo così modificato dall'art. 3, *D.L. 30 novembre 1970, n. 870*, riportato al n. B/XLI.

(14/b) Numero abrogato dall'art. 3, *D.L. 30 novembre 1970, n. 870*, riportato al n. B/XLI.

(14/d) Numero abrogato dall'art. 3, *D.L. 30 novembre 1970, n. 870*, riportato al n. B/XLI.

(14/e) Titolo così modificato dall'art. 3, *D.L. 30 novembre 1970, n. 870*, riportato al n. B/XLI.

(14/d) Numero abrogato dall'art. 3, *D.L. 30 novembre 1970, n. 870*, riportato al n. B/XLI.

(14/f) Gli artt. 23, 24, 31, 33, 34, 41, 67, 69, 70 e 102 sono stati abrogati dall'art. 2, *D.L. 18 dicembre 1972, n. 787*, riportato al n. B/LXX.

(14/g) L'art. 2, *D.L. 18 dicembre 1972, n. 787*, riportato al n. B/LXX, ha soppresso le parole «sali o» dell'articolo 68 e dell'art. 73, nonché il n. 3 dell'art. 75.

(15) Così sostituito dal *D.Lgs.Lgt. 24 aprile 1946, n. 401*.

(15/a) Così sostituito dal *D.Lgs.Lgt. 24 aprile 1946, n. 401*.

(16) Abrogato dall'art. 3, *D.L. 30 novembre 1970, n. 870*, riportato al n. B/XLI.

(16/a) Vedi, anche, l'art. 6, *L. 3 gennaio 1951, n. 27*, riportata al n. B/VI.

(16/b) Vedi, anche, l'art. 7, *L. 3 gennaio 1951, n. 27*, riportata al n. B/VI.

(16/c) La Corte costituzionale, con *sentenza 9-17 luglio 1974, n. 229* (Gazz. Uff. 24 luglio 1974, n. 194) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 87, nella parte in cui, quanto alle cose che servono o furono destinate a commettere il reato, impone la confisca anche nella ipotesi di appartenenza di esse a persone estranee al reato alle quali non sia imputabile un difetto di vigilanza.

(17) Così sostituito dal *D.Lgs.Lgt. 24 aprile 1946, n. 401*.

(18) Così sostituito dal *D.Lgs.Lgt. 24 aprile 1946, n. 401*. Se si tratta di tabacco l'ammenda va decuplicata a norma dell'art. 9, *L. 3 gennaio 1951, n. 27*, riportata al n. B/VI.

(18/a) Comma così modificato dall'art. 3, *D.L. 30 novembre 1970, n. 870*, riportato al n. B/XLI.

(19) Così sostituito dal *D.Lgs.Lgt. 24 aprile 1946, n. 401*. La sanzione pecuniaria è stata, poi, così aumentata dall'art. 9, *L. 3 gennaio 1951, n. 27*, riportata al n. B/VI.

(20) Articolo così sostituito dall'art. 1, *D.Lgs.Lgt. 24 aprile 1946, n. 401* e dal *D.Lgs.C.P.S. 23 agosto 1946, n. 110*. Per quanto riguarda il tabacco, le sanzioni sono state poi decuplicate dall'art. 9, *L. 3 gennaio 1951, n. 27*.

(21) Così sostituito dal *D.Lgs.Lgt. 24 aprile 1946, n. 401*. Per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie concernenti il tabacco, vedi art. 8, *L. 3 gennaio 1951, n. 27*. La sanzione infine prevista nell'ultimo comma, qualora si tratti di tabacchi, ai sensi dell'art. 8, *L. 3 gennaio 1951, n. 27*, è da L. 2000 a L. 5000, salve le diminuzioni di pena previste dai successivi terzo e quarto comma dello stesso art. 8.

(22) Sanzioni pecuniarie così aumentate ai sensi dell'art. 9, *L. 3 gennaio 1951, n. 27*, riportata al n. B/VI.

(22/a) L'art. 2, *D.L. 18 dicembre 1972, n. 787*, riportato al n. B/LXX, ha soppresso il n. 4 dell'art. 99.

(23) Numero prima sostituito dal *D.Lgs.Lgt. 24 aprile 1946, n. 401* e poi abrogato dall'art. 4, *L. 6 ottobre 1978, n. 636*, riportata al n. B/CXXIV.

(23/a) Numero abrogato dall'art. 3, *D.L. 30 novembre 1970, n. 870*, riportato al n. B/XLI.

(24) Così sostituito dal *D.Lgs.Lgt. 24 aprile 1946, n. 401*. Le sanzioni pecuniarie sono state così aumentate dall'art. 9, *L. 3 gennaio 1951, n. 27*, riportata al n. B/VI.

(24/a) Così sostituito dal *D.Lgs.Lgt. 24 aprile 1946, n. 401*. Se la violazione riguarda il tabacco, le sanzioni vanno decuplicate ai sensi dell'art. 9, *L. 3 gennaio 1951, n. 27*.

(25) Gli artt. 23, 24, 31, 33, 34, 41, 67, 69, 70 e 102 sono stati abrogati dall'art. 2, *D.L. 18 dicembre 1972, n. 787*, riportato al n. B/LXX.

(26) Articolo abrogato dall'art. 3, *D.L. 30 novembre 1970, n. 870*, riportato al n. B/XLI.

(26/a) Articolo prima modificato dall'articolo unico, *L. 31 ottobre 1966, n. 953* (Gazz. Uff. 16 novembre 1966, n. 287) e poi così sostituito dall'articolo unico, *L. 21 luglio 1978, n. 415* (Gazz. Uff. 7 agosto 1978, n. 219).

(26/aa) La Corte costituzionale, con sentenza 1°-18 luglio 1983, n. 215 (Gazz. Uff. 27 luglio 1983, n. 205) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 108, primo comma, limitatamente alle parole «ovvero quando si tratta di straniero che non dà idonea cauzione o malleveria per il pagamento delle multe o delle ammende» e dell'art. 108, secondo comma, limitatamente alle parole «o, trattandosi di straniero, fino a che questi non ha presentato la cauzione o la malleveria».

(26/b) Vedi anche l'art. 10, *L. 3 gennaio 1951, n. 27*, riportata al n. B/VI.

(27) Vedi anche l'art. 11, *L. 3 gennaio 1951, n. 27*, riportata al n. B/VI.

(27/b) Periodo abrogato dall'art. 299, *D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113* e dall'art. 299, *D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115*, con la decorrenza indicata nell'art. 302 dello stesso decreto.

(28) I suddetti artt. 119 e 120 *R.D. 26 gennaio 1896, n. 20*, corrispondono all'art. 144, *L. 25 settembre 1940, n. 1424* (nuova legge doganale), riportata alla voce Dogane.